

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20697 del 13/10/2016

Equa riparazione per durata irragionevole - Valutazione unitaria dei procedimenti di cognizione ed esecuzione - Condizioni - Giudizio di interpretazione ex art. 78 del r.d. n. 1214 del 1934 - Possibilità di equiparazione al procedimento di esecuzione - Sussistenza - Conseguenze.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il principio per cui il giudizio di cognizione e quello di esecuzione sono valutabili unitariamente, in quanto finalisticamente considerati come un "unicum," ove il secondo sia iniziato entro sei mesi dalla definizione del primo, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, si applica anche, nel processo contabile, se al giudizio di cognizione segua, nel termine predetto, quello di interpretazione ex art. 78 del r.d. n. 1214 del 1934, potendo quest'ultimo equipararsi a quello esecutivo, in quanto volto a consentire l'esatto adeguamento del rapporto sostanziale al comando giurisdizionale, senza che rilevi quale delle parti lo abbia promosso.

Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20697 del 13/10/2016